



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **395**

Prot. n. 73/10cdz

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Disposizioni attuative del Piano urbanistico provinciale, approvato con legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5, e della legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) in materia di agricoltura. Criteri per la realizzazione delle abitazioni e di strutture agrituristiche nelle aree agricole nonché per l'utilizzo delle aree a pascolo per il calcolo della densità fondiaria. Prot. n. 73/10cdz

Il giorno **26 Febbraio 2010** ad ore **09:15** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

ASSESSORI

**MAURO GILMOZZI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
FRANCO PANIZZA
UGO ROSSI**

Assenti:

**ALBERTO PACHER
MARTA DALMASO
ALESSANDRO OLIVI**

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Premessa

Il nuovo Piano urbanistico provinciale, approvato con legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5, ha introdotto un regime di tutela delle aree agricole particolarmente innovativo anche rispetto alla precedente disciplina delle aree agricole primarie prevista dal PUP del 1987.

In particolare è prevista una nuova distinzione fra aree agricole, di cui all'articolo 37 delle norme di attuazione del nuovo PUP, e aree agricole di pregio, di cui all'articolo 38 delle predette norme di attuazione.

Per quanto riguarda gli interventi edilizi ammessi nelle aree agricole, l'articolo 37 delle norme di attuazione del PUP, al comma 4, prevede che sono consentiti, nel rispetto degli strumenti urbanistici e in coerenza con la carta del paesaggio, oltre agli impianti e strutture di cui al comma 3 del medesimo articolo, esclusivamente i seguenti interventi:

- a) fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze, nella misura di un alloggio per impresa agricola per un volume massimo di 400 metri cubi residenziali, alle seguenti condizioni:
 - 1) il richiedente svolga l'attività agricola a titolo principale ai sensi delle norme provinciali vigenti;
 - 2) con carattere di eccezionalità e nei soli casi di stretta connessione e di inderogabile esigenza rispetto ai manufatti produttivi aziendali di cui al comma 3;
 - 3) in funzione delle caratteristiche e della dimensione dell'azienda agricola;
 - 4) previa autorizzazione da rilasciarsi secondo criteri, modalità e procedimenti fissati con deliberazione della Giunta provinciale

Per quanto concerne l'attività agriturismo, il comma 5 dell'articolo 37 citato dispone che essa deve svolgersi nell'ambito di edifici e strutture esistenti, anche attraverso il loro recupero ed ampliamento. La realizzazione di nuovi edifici da destinare ad esercizi agrituristici è ammessa, nel rispetto dei requisiti e dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale con la deliberazione richiamata alla lettera a) del comma 4, e comunque delle seguenti condizioni:

- a) il richiedente deve svolgere l'attività agricola a titolo principale ai sensi delle vigenti disposizioni da un periodo non inferiore a tre anni, salvo il caso di giovani imprenditori agricoli alle condizioni stabilite dalla predetta deliberazione della Giunta provinciale sopra richiamata;
- b) non è ammessa l'offerta ricettiva in appartamenti e l'ospitalità in camere deve comprendere almeno la prima colazione;
- c) i nuovi edifici da destinare ad attività agriturismo devono essere realizzati, di norma, nei pressi degli edifici costituenti il centro aziendale ovvero della residenza dell'imprenditore agricolo, qualora la stessa non coincida con il

centro aziendale;

- d) i requisiti di cui alla lettera a), la localizzazione idonea ai sensi della lettera c), la complementarietà e la connessione con l'esercizio dell'attività agricola, ai sensi delle norme vigenti, devono essere preventivamente verificate da un organo della Provincia secondo quanto previsto dalla legge urbanistica.

L'articolo 62 della legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1 ha dettato una disciplina di raccordo con le norme di attuazione del PUP in materia di edificazione nelle aree agricole.

In particolare il comma 1 dell'articolo 62 dispone che nelle aree destinate all'agricoltura dal piano regolatore generale, con esclusione delle destinazioni a bosco, a pascolo e improduttivo, la densità fondiaria può essere calcolata utilizzando tutti gli appezzamenti componenti l'azienda agricola ed effettivamente utilizzati o utilizzabili, purché ricadenti in un ambito comunale o di comuni confinanti. Nel caso di aziende a prevalente indirizzo zootecnico possono essere utilizzate aree a pascolo per il calcolo della densità fondiaria, su parere conforme del comitato di cui al comma 9, formulato tenendo conto dei criteri eventualmente stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

Con il presente provvedimento si intende approvare i criteri attuativi delle disposizioni sopra richiamate per quanto concerne la realizzazione delle abitazioni e di strutture agrituristiche nelle aree agricole nonché per l'utilizzo delle aree a pascolo per il calcolo della densità fondiaria.

I predetti criteri sono riportati nell'Allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, ed entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione di questo provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione. I criteri medesimi sostituiscono, per quanto concerne la disciplina in materia di realizzazione delle abitazioni a servizio dell'imprenditore agricolo, le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 895 del 23 aprile 2004.

Tutto ciò premesso,

la Giunta provinciale

- vista la legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio);
- visto il nuovo Piano urbanistico provinciale, approvato con legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5;

ad unanimità di voti, legalmente espressi,

d e l i b e r a

- 1) di approvare, per i motivi esposti in premessa, i criteri per la realizzazione delle abitazioni a servizio dell'imprenditore agricolo e di strutture

agrituristiche nelle aree agricole nonché per l'utilizzo delle aree a pascolo per il calcolo della densità fondiaria, riportati nell'Allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'articolo 37, commi 4 e 5, delle norme di attuazione del Piano urbanistico provinciale, approvato con legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5, e dell'articolo 62, comma 2, della legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio);

- 2) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione;
- 3) di stabilire che i presenti criteri si applicano a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione e sostituiscono dalla data medesima le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 895 del 23 aprile 2004;
- 4) di precisare che i criteri di questa deliberazione si applicano alle denunce di inizio attività e alle concessioni edilizie da presentare dopo la loro entrata in vigore.

PGM